

NUOVE DISPOSIZIONI

COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE PREZZI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **esercenti**: coloro che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile;
- b) **self-service**: modalità di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a cura dell'utente;
- c) **servito**: modalità di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a cura del personale addetto all'impianto;
- d) **comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e per le modalità di vendita diverse dal self-service**: le comunicazioni motivate dall'interesse commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la propria offerta completa;
- e) **decreto-legge**: il decreto-legge 14 gennaio 2023, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico»;
- f) **legge**: la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
- g) **ministero**: Ministero delle imprese e del made in Italy;
- h) **DG Mercato**: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
- i) **Osservaprezzi carburanti**: servizio telematico dedicato alla raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- l) **tipologia di carburante per autotrazione per uso civile**: benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC);
- m) **carburanti speciali**: tipologie di carburanti differenti da quelli indicati alla lettera l);
- n) **sito internet**: sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, le **modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati** dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all'art. 51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonché

le **caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.**

Art. 3.

Obbligo di comunicazione dei prezzi

1. L'**obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile**, di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, **sussiste** con riferimento:

a) alla **comunicazione iniziale** di apertura di nuovo impianto;

b) alla **comunicazione, preventiva o almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni**, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato e, comunque, **con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata.**

2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste per la **vendita effettuata mediante modalità self-service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.**

3. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita.

4. Per i **carburanti speciali** e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, **rispondono ai medesimi obblighi** di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Art. 4.

Termini, modalità della comunicazione e pubblicazione

1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 3 **al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all'indirizzo internet <https://carburanti.mise.gov.it>**, seguendo altresì le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche dell'indirizzo internet per l'accesso al servizio telematico sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero.

2. Sono altresì possibili forme di trasmissione semplificata, di cui all'art. 5, fermo restando che gli esercenti rimangono destinatari dell'obbligo di comunicazione al Ministero.

3. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i **prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti.**

4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attività di monitoraggio, comparabilità dei prezzi, comunicazione al pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di dispositivi portatili, nonché per le finalità di cui all'art. 1, commi 3 -bis e 5 -bis, del decreto-legge.

Art. 7.

Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi

1. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera.
2. **A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l'orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30.**
3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne **adeguata visibilità**.
4. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in **condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza**.
5. I prezzi medi, di cui all'art. 6, sono esposti **secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza**.

Art. 8.

Vigilanza e sanzioni

1. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli rilevano ai fini della applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge a **decorrere dal 1° agosto 2023**. Sino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione di cui all'art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto-legge.
2. **Non costituisce violazione** dell'obbligo di esposizione del prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell'attività di vendita.
3. **Non costituisce inadempimento** dell'obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi.
4. **Non costituisce inadempimento** dell'obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero.

Segreteria Confesercenti
Tel. 0332 282268
infovarese@conflombardia.it